DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE NEI SETTORI PRIVATO E PUBBLICO

Art. 4

Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza

L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1' gennaio 1983, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1988, considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, rispettivamente, per i primi 5.000.000, per l'eccedenza fino a 10.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 50, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1' luglio 1969;

b) del 35, del 25 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1' luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1' gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1' ottobre 1978 al 31 dicembre 1982. Con le stesse modalita' di calcolo e date di riferimento l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari e' aumentato applicando le seguenti percentuali, rispettivamente, per i primi 15.000.000, per l'eccedenza fino a 20.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 70, del 40 e del 30 per cento per le cessazioni anteriori al 1' luglio 1969;

b) del 45, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni dal 1' luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 35, del 30 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1' gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 25, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1' ottobre 1978 al 31 dicembre 1982. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 e' concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalita' previste dal comma 1. L'importo annuo lordo delle pensioni

dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori e' aumentato, con le stesse modalita' di calcolo e date di riferimento, nella misura unica del 25 per cento. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro, con decorrenza dal 1' luglio 1990, limitatamente al 33 per cento del loro ammontare. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1' gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili e' a carico degli iscritti alle predette Casse e la parte rimanente e' a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1' gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, valutato in ragione d'anno in lire 200 milioni per l'anno 1991 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Interventi vari in favore della Giustizia", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1990, non più in vigore dal 2 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-perequazione-dei-trattamenti-di/art-4-miglioramenti-delle-pensioni-a-carico-delle-casse-pensioni-degli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it